

ORDINANZA DELLA CORTE

8 luglio 1987*

Nella causa 279/86,

SA Sermes, con sede in Strasburgo, con l'avv. Jean-Pierre Spitzer, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. ra Marie-José Jonczy, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 30 settembre 1986, n. 3019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kw ed inferiori o pari a 75 kw, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

* Lingua processuale: il francese.

Ordinanza

- 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 novembre 1986, la Sermes SA ha proposto, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 30 settembre 1986, n. 3019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kw ed inferiori o pari a 75 kw, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica (GU L 280, pag. 68). A sostegno la ricorrente deduce la trasgressione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1) nonché di diversi principi generali del diritto comunitario.
- 2 L'inchiesta antidumping che ha portato al dazio provvisorio di cui è causa veniva riaperta dalla Commissione nel novembre del 1985, a seguito di una domanda di riesame degli impegni in fatto di prezzi, accettati dal Consiglio e dalla Commissione fra il 1982 e il 1984, a proposito delle importazioni di motori elettrici dai paesi sopra menzionati (GU 1985, C 305, pag. 2).
- 3 Dal 6° considerando del regolamento impugnato risulta che la Commissione, nel corso delle indagini di cui all'art. 7 del regolamento n. 2176/84, ha proceduto a controlli in loco presso un certo numero di produttori comunitari nonché presso importatori di motori elettrici nella Comunità tra i quali figura la ricorrente.
- 4 Come risulta dal 13° considerando di detto regolamento, la Commissione ha accertato l'esistenza di dumping basandosi sui prezzi d'esportazione effettivamente pagati o da pagare per i negozi di cui trattasi, senza procedere, in nessun caso, alla ricostruzione dei prezzi d'esportazione di cui all'art. 2, n. 8, punto b, del regolamento n. 2176/84, in base ai prezzi di rivendita praticati dagli importatori della Comunità.

- 5 Cionondimeno, la Commissione, nell'art. 2, n. 3, punto b, del regolamento impugnato, ha elencato sei importatori nei confronti dei quali le indagini avrebbero dimostrato che esisteva un'associazione o un accordo di compensazione con un esportatore ai sensi del succitato art. 2, n. 8, punto b. La ricorrente non figura tra queste imprese.
- 6 Inoltre, l'art. 2, n. 4, del suddetto regolamento subordina la messa in libera pratica dei motori elettrici del tipo sopramenzionato al deposito di una garanzia corrispondente all'importo del dazio provvisorio.
- 7 Dal fascicolo di causa emerge che la ricorrente è un'impresa francese la quale, fra l'altro, esercita l'attività di importatore esclusivo in Francia, dalla Repubblica democratica tedesca, di motori elettrici esportati dalla AHB Elektrotechnik, senza tuttavia essere socia, ai sensi dell'art. 2, n. 8, punto b, del regolamento n. 2176/84, di questa o di uno degli altri esportatori interessati.
- 8 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1986, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, a norma dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura. A sostegno essa assume che il regolamento di cui è causa non riguarda direttamente ed individualmente la ricorrente, ma costituisce piuttosto, nei confronti di questa, un atto di portata generale. Questo fatto non sarebbe smentito dalla possibilità di determinare il numero o perfino l'identità degli operatori economici cui si applica detto regolamento.
- 9 La Commissione soggiunge in proposito che il solo fatto che la ricorrente sia stata oggetto delle indagini antidumping o identificata nell'atto impugnato non avrebbe alcuna incidenza sulla natura di tale atto. La posizione della ricorrente non sarebbe stata infatti specificamente presa in considerazione, dato che nel caso di specie il dumping sarebbe stato accertato in base al prezzo d'esportazione e non in base al prezzo di rivendita da essa praticato. Dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che il ricorso diretto contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping è irricevibile in circostanze del genere. La Commissione pone in rilievo che la ricorrente aveva la possibilità di impugnare davanti al giudice nazionale gli atti individuali adottati nei suoi confronti dalle autorità nazionali a norma del suddetto regolamento.

- 10 La ricorrente ribatte che l'atto impugnato costituisce in realtà una decisione nei suoi confronti, adottata sotto forma di regolamento, che la riguarda direttamente e individualmente. In proposito, essa rileva di essere stata oggetto delle indagini preparatorie, effettuate dalla Commissione durante la procedura antidumping, e di aver inoltre partecipato a tutte le fasi di detta procedura. La ricorrente pone poi in rilievo che la Commissione avrebbe tenuto conto del margine degli importatori, ivi compreso quello della ricorrente, per fissare il dazio antidumping.
- 11 La ricorrente deduce ancora che, in quanto importatore esclusivo dei motori elettrici dalla Repubblica democratica tedesca, essa sarebbe unica nel suo genere nel suo Stato membro. Se ciò non bastasse, essa sarebbe identificata nella motivazione del suddetto regolamento e quindi trattata diversamente dagli importatori che non vi sono nominati. Oltre a ciò, dall'art. 7 del regolamento n. 2176/84 si desumerebbe che gli importatori sono messi sullo stesso piano degli esportatori in quanto « l'esito della procedura potrebbe riguardarli ». Infine, trattandosi di un dazio antidumping provvisorio, non sarebbe esatto che essa possa agire efficacemente dinanzi al giudice nazionale.
- 12 La questione di ricevibilità sollevata dalla Commissione va risolta alla luce dell'art. 173, 2° comma, del trattato, il quale subordina la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto da un singolo alla condizione che l'atto impugnato, anche se è stato adottato sotto forma di regolamento, costituisca in realtà una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente.
- 13 Il ricorso proposto da un singolo non è tuttavia ricevibile qualora sia diretto contro un regolamento di portata generale ai sensi dell'art. 189, 2° comma, del trattato, mentre il criterio distintivo fra il regolamento e la decisione è costituito, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, dalla portata generale o meno dell'atto.
- 14 In proposito, è opportuno rilevare in primo luogo che i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping hanno effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati (vedasi sentenza 21 febbraio 1984, *Allied Corporation I*, 239 e 275/82, Racc. pag. 1005).

- 15 Tuttavia, la Corte ha ammesso che talune disposizioni di detti regolamenti possono riguardare direttamente e individualmente quelli fra i produttori ed esportatori della merce di cui è causa cui viene fatto carico delle pratiche di dumping servendosi dei dati relativi alla loro attività commerciale. Ciò vale, in generale, per le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state identificate negli atti della Commissione o del Consiglio o coinvolte nelle indagini preparatorie (vedansi le sentenze 21 febbraio 1984, Allied Corporation I, già menzionata, e 23 maggio 1985, Allied Corporation II, 53/85, Racc. pag. 1621).
- 16 Altrettanto deve dirsi per quelli fra gli importatori che sono riguardati direttamente dagli accertamenti relativi all'esistenza di una pratica di dumping in quanto i prezzi d'esportazione sono stati determinati in base ai loro prezzi di rivendita e non in base ai prezzi d'esportazione praticati dai produttori e dagli esportatori di cui trattasi (vedansi le sentenze 29 marzo 1979, ISO, 118/77, Racc. pag. 1277, e 21 febbraio 1984, Allied Corporation I, già menzionata). Come risulta dall'art. 2, n. 8, punto b, del regolamento n. 2176/84, una siffatta ricostruzione dei prezzi d'esportazione può essere effettuata in particolare nel caso in cui sussista una società fra l'esportatore e l'importatore.
- 17 La ricorrente non appartiene ad alcuna delle due categorie di operatori economici, qui sopra precisati, a proposito delle quali la Corte ha ammesso il diritto d'impugnare direttamente i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping. Essa stessa ammette infatti nell'atto introduttivo di non essere socia dell'esportatore della merce. D'altra parte, dal regolamento impugnato risulta che il dumping non è stato accertato in base ai suoi prezzi di rivendita, bensì con riferimento ai prezzi effettivamente pagati o da pagare all'esportazione.
- 18 Il fatto, addotto dalla ricorrente, che essa è l'importatrice esclusiva nel suo Stato membro dei motori elettrici della Repubblica democratica tedesca non può dar luogo ad una valutazione diversa. Il regolamento impugnato riguarda infatti la ricorrente non già in considerazione di talune qualità che le sono proprie o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a chiunque altro, bensì in considerazione della sua sola qualità obiettiva di importatore di determinate merci, nello stesso modo di qualsiasi altro operatore che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica (vedasi sentenza 14 luglio 1983, Spijker, 231/82, Racc. pag. 2559).

- 19 L'assunto della ricorrente, secondo il quale la sua partecipazione alle successive fasi delle indagini effettuate dalla Commissione dovrebbe comportare la ricevibilità del ricorso, non può essere nemmeno esso accolto, dal momento che la distinzione fra il regolamento e la decisione può basarsi solo sulla natura dell'atto e sugli effetti giuridici ch'esso produce, non già sulle modalità della sua adozione (vedasi sentenza 6 ottobre 1982, Alusuisse, 307/81, Racc. pag. 3463).
- 20 Questa massima è d'altronde conforme al sistema delle impugnazioni istituito dal diritto comunitario, dato che gli importatori sono autorizzati, secondo le norme del diritto nazionale, ad impugnare davanti ai giudici nazionali gli atti individuali adottati dalle autorità nazionali per l'applicazione del regolamento comunitario.
- 21 Da quanto precede discende che l'atto impugnato costituisce nei confronti della ricorrente un regolamento di portata generale, non già una decisione ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato.
- 22 Di conseguenza, il ricorso va dichiarato irricevibile mediante ordinanza, senza impegnare la discussione nel merito, a norma dell'art. 91, §§ 3 e 4, del regolamento di procedura.

Sulle spese

- 23 A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

- 1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 8 luglio 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart